

BRANI TRATTI DA OPERE DI SAMUEL PUFENDORF

TRADUZIONE ITALIANA DI VANDA FIORILLO

SAMUEL PUFENDORF, *Dissertatio de statu hominum naturali*, in ID., *Dissertationes Academicae Selectiores*, Londini Scanorum, 1675, par. I: «Gli studiosi di scienze naturali non si accontentano di considerare l'aspetto esteriore dei corpi e ciò che per primo salta agli occhi, ma si sforzano di analizzarli intimamente e di scomporli nelle parti di cui sono formati. Infine, riconducono tutti i corpi ad una prima materia, la quale viene considerata come astratta da ogni forma particolare. Con ciò ha termine la loro riduzione. Intraprendono la medesima strada quelli che intendono analizzare l'essenza del più importante corpo morale, ossia dello Stato. A loro non basta esporre il governo, così come visto dall'esterno, la diversità dei poteri, i nomi e le classi del popolo, ma vogliono piuttosto conoscere l'intima natura dello Stato, che deriva dal potere e dal diritto dei governanti e dai doveri dei cittadini, ed infine dividere le parti da cui è composto quel grande corpo. Contribuisce in modo particolare alla perfezione di questa disciplina, per così dire, trascendere ogni società, e figurarsi la natura e la posizione dell'uomo, quali si possono concepire al di fuori del contesto societario e senza tutte le arti ed istituzioni umane. Da ciò si può poi facilmente riconoscere quale fu il fondamento della fondazione degli Stati, quale potere giuridico e quali doveri scaturiscono dalla sua natura e quali vantaggi e particolari relazioni tra gli uomini esso comporta».

SAMUEL PUFENDORF, *Eris Scandica*, Francofurti, 1686: «La maggior parte delle discipline è caratterizzata dal fatto che esse vengono risolte, ad ultimo, in una prima proposizione, che o può essere dimostrata completamente e chiaramente ed è riconosciuta come vera e provata, o non è ancora dimostrabile con sufficiente chiarezza, ma è tuttavia assunta provvisoriamente come vera. In entrambi i casi tutte le proposizioni vengono fondate, come su di una base, su quel primo principio; finché quello rimane saldo, anche queste non sono scosse; se esso cade, crollano anche le altre. Ipotesi in senso proprio sono costituite solo dal secondo tipo di massima proposizione. Ne consegue che le proposizioni fondate su ipotesi vere e proprie non possono valere come assolutamente vere, ma solo nella misura in cui quelle ipotesi siano vere. Così costituisce un'ipotesi in astronomia che il sole sia al centro e che la terra gli giri intorno in duplice rivoluzione. Da questa ipotesi si dimostrano i fenomeni, le cui dimostrazioni si rivelano, però, caduche, se l'ipotesi è falsa».

SAMUEL PUFENDORF, *De Jure naturae ac gentium*, libri octo, Lausannae et Genevae, 1744, liber I, caput II, par. V: «Finché noi riflettiamo, siamo effettivamente liberi, e gli effetti delle nostre azioni sono, con riguardo a questa libertà, contingenti. Tuttavia, una volta che ci siamo risolti all'azione, la connessione tra le nostre azioni e gli effetti che ne dipendono è necessaria (...) e suscettibile di dimostrazione».

SAMUEL PUFENDORF, *Elementa Jurisprudentiae universalis*, libri duo, Jenae, 1669, liber II, observatio II, par. VIII: «E' facilmente comprensibile che all'uomo è dato orientare in base ad una norma conoscibile le azioni immediatamente dipendenti dalla volontà o sottoposte al comando di essa (...). Di questa regola si può presumere che essa non contrasti con la generale inclinazione della volontà, vale a dire che essa non prescriva alla volontà di tendere a qualcosa, che sia in contraddizione con la natura della volontà stessa.

SAMUEL PUFENDORF, *De Officio hominis et civis iuxta legem naturalem*, libri duo, Lugduni Batavorum, 1769, liber I, caput I, par. XVII: «Le azioni umane, che vengono indirizzate e guidate dalla conoscenza e dal volere, hanno la particolare caratteristica di poter essere imputate all'uomo. L'uomo può essere considerato a ragione il loro autore, ed è obbligato a dar conto di esse, cosicché gli effetti ricadano su questo stesso».

SAMUEL PUFENDORF, *Eris Scandica*, Francofurti, 1686: «La retta ragione non fa in modo che una certa azione sia onesta o turpe, ma *per mezzo della retta ragione* l'uomo può investigare e conoscere quelle azioni, che vengono dichiarate oneste o turpi dalla legge naturale».

SAMUEL PUFENDORF, *De Officio hominis et civis*, cit., liber I, caput I, par. III: «L'uomo non ha soltanto la capacità di conoscere le diverse cose presenti nel mondo e di paragonarle le une con le altre, acquistando con ciò nuove cognizioni. Egli è anche in grado di prevedere che cosa farà, adeguando a ciò i suoi movimenti. Inoltre, egli può orientare le sue azioni in base ad una certa norma, indirizzarle ad un determinato scopo e calcolarne le conseguenze. Egli può addirittura valutare se ciò che ha già compiuto concordi o meno con la norma. (...).

Infine, l'uomo non si comporta verso tutti gli oggetti allo stesso modo. Alcuni li considera desiderabili, altri li rifiuta. Anche se vi è un oggetto, che l'uomo potrebbe rendere scopo della sua azione, spesso egli lascia in sospeso il compimento dell'azione medesima, scegliendo alla fine fra molti oggetti uno solo e lasciando gli altri da parte».

SAMUEL PUFENDORF, *De Officio hominis et civis*, cit., liber I, caput I, par. IX: «La seconda facoltà spirituale, che è riconoscibile come peculiare qualità dell'uomo, a differenza dagli animali, viene denominata volontà. La volontà è la spinta interiore (*velut intrinseco impulsu*), che conduce l'uomo all'azione. In ciò l'uomo sceglie che cosa gli sia massimamente gradito, e rifiuta ciò che gli appare essere non vantaggioso. La volontà permette dunque all'uomo innanzitutto di agire spontaneamente, in base al proprio impulso, ossia egli non viene necessitato da una qualsivoglia coazione interiore, ma è piuttosto egli stesso autore della propria azione. La volontà consente inoltre all'uomo di agire liberamente. In altri termini, se l'uomo ha una determinata cosa dinanzi a sé, egli ha la possibilità di agire o di non agire, di

risolversi a favore o contro [tale] cosa, o anche di scegliere uno fra diversi oggetti e di rifiutare gli altri».

SAMUEL PUFENDORF, *De Officio hominis et civis*, cit., liber I, caput I, par. XVII: «Le azioni umane, che vengono indirizzate e guidate dalla conoscenza e dal volere, hanno la particolare caratteristica di poter essere imputate all'uomo. L'uomo può essere considerato a ragione il loro autore, ed è obbligato a dar conto di esse, cosicché gli effetti ricadano su questo stesso».

SAMUEL PUFENDORF, *Epistola ad Scherzerum*, in ID., *Eris Scandica*, cit., p. 88: «Se infatti chiedi a [Valentin] Veltheim, per citare un esempio, perché l'adulterio contrasti con il diritto naturale, egli risponderà, perché è turpe in sé e per sua natura. Se chiedi che cosa sia in sé turpe, egli risponderà [che è] ciò che non si conforma alla retta ragione, in quanto tale. Ma non conformarsi alla retta ragione, in quanto tale, significa contrastare con il diritto naturale. Pertanto, secondo Veltheim, l'adulterio contrasta con il diritto naturale, perché contrasta con il diritto naturale».

S. PUFENDORF, *Eris Scandica*, cit.: «È assurdo far arretrare l'eternità delle essenze in un momento antecedente all'origine prima delle cose, e fingere che le essenze delle cose non dipendano dalla volontà del Creatore, che conferì a queste l'esistenza».

S. PUFENDORF, *De Jure*, cit., liber I, caput II, par. VI : «Quel detto, che è sulla bocca di molti, secondo cui i precetti del diritto naturale sarebbe d'eterna verità, si deve delimitare, affinché questa eternità non venga prolungata oltre l'imposizione divina o l'origine del genere umano».

SAMUEL PUFENDORF, *De Officio hominis et civis*, cit., prefazione: «[In questa prefazione] intendo fissare con esattezza i limiti della scienza morale. (...) I doveri degli uomini derivano da tre grandi fonti: dai lumi della ragione, dalle leggi civili e dalla Rivelazione. (...). Dalla ragione derivano i doveri più generali degli uomini, quelli che lo conducono a divenire socievole. Le leggi civili sono [invece] la base dei doveri giuridici e politici. Dalla Rivelazione discendono [infine] i doveri del cristiano, in quanto tale. Da qui nascono tre diverse scienze: 1) il diritto naturale, comune a tutti gli uomini; 2) il diritto positivo; 3) la teologia morale, distinta dalla teologia dogmatica. (...). Le massime di queste tre scienze non sono tra loro contrarie. Pertanto, se nelle leggi civili troviamo un articolo, intorno al quale le leggi naturali non dispongono nulla, non dobbiamo erroneamente pensare che il diritto civile sia contrario a quello naturale. Similmente, la teologia morale ed il diritto naturale non si devono considerare in contrasto, nel caso in cui nella [prima] vengano insegnate cose che si basino sulla Rivelazione divina; cose, che il diritto naturale non conosce per il fatto che la nostra ragione non è per esse sufficiente. Al contrario, se nella disciplina del diritto naturale viene fatta una supposizione, [tratta] dal campo [religioso], la quale può essere spiegata dalla ragione, allora a tale [supposizione] non si può in nessun caso opporre come contraddizione ciò che la Sacra Scrittura

tramanda in maniera più chiara sulla stessa questione. (...). Siamo d'accordo circa la congruenza del diritto naturale con il positivo, nonostante qualche loro differenza. Più impegnativo è, invece, il delimitare i confini che separano il diritto naturale dalla teologia morale. Il diritto naturale conosce *ex ratione*, la teologia morale *ex Scriptura*, per cui diversa è la fonte da cui discendono le loro dottrine. Da ciò segue che la Sacra Scrittura prescrive o proibisce alcune cose che la sola ragione non ci fa riconoscere come oneste o disoneste. Queste esulano allora dal campo del diritto naturale ed appartengono alla teologia morale. Inoltre, nella teologia morale la legge viene considerata come qualcosa che racchiude in sé una promessa divina, che rappresenta una sorta di patto (*foedus*) tra Dio e gli uomini. Il diritto naturale astrae da questo modo di osservare, poiché quest'ultimo ha origine dalla peculiare Rivelazione di Dio, che non può essere conosciuta dalla sola ragione. Tuttavia il discrimine di gran lunga più importante [tra queste due scienze] è che il fine della disciplina del diritto naturale viene circoscritto entro l'ambito della vita terrena, poiché [tale disciplina] mira soltanto a rendere l'uomo socievole. Viceversa, la teologia morale forma il cristiano, il proposito del quale deve essere non soltanto di attraversare onestamente questa vita, ma soprattutto di aspettarsi il frutto della sua pietà dopo questa vita; e ricordandosi di essere cittadino della Repubblica celeste, egli si riconosca quale straniero e pellegrino in questo mondo. (...). E poiché la giurisdizione umana si occupa soltanto delle azioni esterne degli uomini e non di quelle che sono nascoste nel loro petto, allora anche il diritto naturale si volge *per gran parte* ad educare le azioni esterne dell'uomo. Ma alla teologia morale non è sufficiente che i costumi esterni dell'uomo si conformino al decoro (*decus*), ma mira massimamente a far sì che lo spirito dell'uomo ed il suo atteggiamento interiore vengano formati conformemente al decreto divino. Ed essa riprova addirittura le azioni, che appaiano sì esternamente rette, ma si basino ciò nonostante su un animo impuro. (...). Da quanto detto credo che appaiano manifestamente non solo i veri e propri confini che separano il diritto naturale (...) dalla teologia morale, ma anche che il diritto naturale non contrasta assolutamente con i dogmi della vera teologia, ma soltanto prescinda da quei dogmi di essa, che non possono essere decifrati dalla sola ragione. Da ciò è anche chiaro che nella disciplina del diritto naturale l'uomo venga concepito come ormai è ora, con una natura corrotta, e addirittura come un animale rigurgitante di molte cattive passioni. E' pur vero che nessuno è tanto stupido da non riconoscere i propri affetti disordinati e devianti dalla retta via. Tuttavia, se le Sacre Scritture non gettassero luce [su tale questione], a nessuno potrebbe risultare evidente che il tumulto dei [propri] affetti provenga dalla colpa del primo uomo. E conseguentemente, siccome il diritto naturale non penetra quelle cose che la ragione non può raggiungere, sarà allora incongruente volerlo dedurre dalla natura integra dell'uomo. E soprattutto, dato che la maggior parte dei precetti del Decalogo sono formulati come divieti, essi presuppongono manifestamente la natura corrotta dell'uomo. Così, ad esempio, il primo comandamento sembra presupporre l'uomo incline all'idolatria e al politeismo. Infatti, se si assume l'uomo ancora corredato di una natura integra, nel quale la conoscenza di Dio era chiara e che pian piano nella famiglia imparava a trar frutto dalla Rivelazione (...), a questo non sarebbe stato

necessario ingiungere il divieto di non adorare altri Dei, ma per lui sarebbe stato sufficiente il precetto affermativo: Amerai, onorerai e adorerai Dio, tuo Creatore e Creatore dell'universo. (...) Con riferimento ai rimanenti comandamenti, che si riferiscono al rapporto dell'uomo con il suo prossimo, la cosa è egualmente chiarissima. Infatti, all'uomo, quale era stato all'inizio creato da Dio, era sufficiente che gli fosse semplicemente ingiunto di amare il prossimo suo; alla qual cosa egli era proclive per natura. Ma come poteva essere emanato il comando di non uccidere, prima che la morte venisse introdotta nel mondo tramite il peccato? Ma ora un divieto è assolutamente necessario. Ora, in luogo dell'amore, regna tra gli uomini così tanto odio, che ve ne sono molti che non esitano, per pura invidia o per cupidigia del patrimonio altrui, a distruggere i loro consimili, e non soltanto gli innocenti, ma anche gli amici, e addirittura quelli che hanno acquistato molti meriti nei loro confronti. (...). Se si comprende bene tutto ciò, è aperta la via all'eliminazione del dubbio, se nello stato della natura integra la legge fosse diversa o [sempre] la stessa. A ciò si può dare in poche parole la seguente risposta: i massimi principi della legge sono i medesimi in ambedue gli stati [di innocenza e naturale], ma a causa della diversità della natura umana, molti precetti particolari variano; o meglio, il supremo [principio] della legge si esplica attraverso regole diverse (tuttavia, non contrarie), a seconda del diverso modo che l'uomo ha di osservare quella legge. Il nostro Salvatore [Cristo] riduce il supremo [principio] della legge a due regole: *Ama Dio* ed *Ama il prossimo*. L'intera legge naturale può essere ricondotta a queste [due] regole, tanto nello stato integro, quanto in quello corrotto degli uomini (soltanto che nello stato di innocenza non vi era nessuno o [solo] un modesto discrimine tra il diritto naturale e la teologia morale). Infatti, anche la socialità, che noi ponemmo a fondamento del diritto naturale, può essere facilmente risolta nell'amore del prossimo».

SAMUEL PUFENDORF, *De Jure*, cit., liber II, caput III, par. XV : «È certo che l'uomo miri più di tutto all'autoconservazione, ma sia, di per sé solo, bisognoso ed incapace di vivere senza l'aiuto dei suoi simili, che egli, inoltre, possa promuovere nel migliore dei modi il mutuo benessere, ma ciò nonostante sia spesso malevolo, litigioso ed irritabile ed allo stesso tempo disposto e capace di nuocere agli altri. Ne consegue che una tale creatura deve essere socievole, per conservarsi sana e salva e poter godere dei vantaggi della sua condizione. Val a dire [tale creatura] deve riunirsi con i propri simili, comportandosi verso di loro in modo che questi non abbiano alcun motivo di offenderla, ma trovino piuttosto ragione per conservare e promuovere il suo benessere».

SAMUEL PUFENDORF, *De Officio hominis et civis*, cit., liber I, caput V, par. I: «L'amore verso se stesso è saldamente ancorato nell'uomo. Esso lo porta a conservare se stesso scrupolosamente e a preoccuparsi del proprio vantaggio in tutti i modi pensabili. Da questo punto di vista, sarebbe dunque superfluo parlare di un'obbligazione. Ma in un altro senso l'uomo è obbligato ad osservare determinati principi in relazione alla sua persona. Egli non è, infatti, da solo nel mondo, ma è

stato dotato di eccellenti capacità dal suo Creatore, per gloriarsi e vivere come membro utile dell'umana società. Per questo motivo, l'uomo è obbligato a comportarsi in modo da non lasciar deperire per carenza di cura i doni del Creatore e per dare un contributo, commisurato alle sue forze, all'umana società».

SAMUEL PUFENDORF, *De Officio hominis et civis*, cit., liber I, caput VI, par. I: «Seguono i doveri, che gli uomini devono adempiere verso gli altri uomini. Alcuni di questi doveri si fondano sull'obbligazione, comune a tutti, con la quale il Creatore ha voluto legare gli uni agli altri gli uomini, senza ulteriore condizione. Altri [doveri *erga alios*] derivano, però, soltanto come conseguenza di una determinata istituzione, introdotta dagli uomini o presso di essi usuale, o anche come conseguenza di un determinato rapporto, che sopraggiunge dall'esterno. I primi doveri devono essere adempiuti verso qualsiasi persona. I secondi, però, soltanto verso determinate persone, presupposto che sia data una determinata condizione o un determinato rapporto. Per questo motivo si possono denominare i primi doveri *assoluti*, i secondi *ipotetici* o *condizionali*, in quanto presuppongono qualcos'altro».

SAMUEL PUFENDORF, *De Jure naturae ac gentium*, libri octo, Lausannae et Genevae, 1744, liber II, caput III, par. XVI: «Quand'anche non si potesse aspettare da alcuno né bene, né male, né da lui si avesse da temere, né da sperare qualcosa, tuttavia la natura lo vuole saper trattato come affine ed eguale a noi. Questa sola ragione è sufficiente, anche se tutte le altre manchino, affinché il genere umano sia tenuto a coltivare una socialità pacifica».

SAMUEL PUFENDORF, *De Jure naturae ac gentium*, libri octo, Lausannae et Genevae, 1744, liber II, caput III, par. XVIII: «Al generale amore fra gli uomini non è necessaria nessuna altra ragione che quella per cui anche l'altro è un essere umano. Sebbene, mediante la sapienza di Dio, la legge naturale sia adattata alla natura umana, così che la sua osservanza sia sempre collegata all'utilità e alla comodità e, perciò, quell'amore generale si volga per gli uomini sempre al meglio, ciò nonostante la sua vera motivazione non è l'utilità, ma la comune natura; così quando, ad es., si deve ricercare la ragione per cui l'uomo non debba nuocere all'uomo, non si è soliti dire, perché è utile (anche se è effettivamente utilissimo), ma perché anche l'altro è un uomo, vale a dire una creatura affine per natura, a cui è ingiusto nuocere».

SAMUEL PUFENDORF, *De Officio hominis et civis*, cit., liber I, caput VII, par. I: «L'uomo non è soltanto un essere attentissimo al sua conservazione, ma in lui è insito anche un delicato sentimento di stima di sé (*sui aestimatio*), la violazione del quale non lo colpisce meno profondamente di un danno [arrecato] al suo corpo o ai suoi beni. Nello stesso nome di uomo sembra essere insita una qualche dignità, cosicché l'estremo e più efficace argomento per respingere l'attacco insolente degli altri si ritiene questo: pur sempre io non sono un cane, ma un uomo come Te (...)».

SAMUEL PUFENDORF, *De Officio Hominis et Civis*, cit., liber I, caput IV, par. I: «Nella misura in cui il dovere dell'uomo verso Dio può essere conosciuto dalla ragione naturale, esso consta di due parti. Per prima cosa, che noi ci formiamo una retta immagine di Dio, per seconda cosa, che noi adattiamo le nostre azioni alla volontà di questo. Perciò, la religione naturale comprende principi teorici e principi pratici». Par. II: «Della retta visione di Dio fa parte in primo luogo la ferma convinzione che Dio esista». Par. III: «Il secondo principio [teorico] è la convinzione che Dio sia il creatore dell'universo. Siccome la ragione già insegna che questo mondo non può essere sorto da se stesso, esso deve avere necessariamente una causa ultima. Questa è ciò che noi chiamiamo Dio». Par. IV: «Il terzo principio [teorico] è che Dio governi il mondo intero, come anche gli uomini». Par. V: «Il quarto principio [teorico] è che Dio non sia suscettibile di alcun attributo, che contenga la pur minima imperfezione». Par. VI: «Le regole pratiche della ragione naturale si riferiscono in parte al culto interno, in parte al culto esterno di Dio. Il culto interno di Dio consiste nel tributargli lode (*honor*). La lode è la convinzione dell'altrui potenza, congiunta con la bontà. Dalla considerazione della potenza e della bontà di Dio, l'animo dell'uomo deve concepire la più grande venerazione verso di lui». Par. VII: «Per il culto esteriore di Dio questi sono i principali doveri, ai quali esso si riduce. Il culto esterno di Dio consiste principalmente nel rendere grazie a Dio per il bene da lui ricevuto. Nel modo in cui [l'uomo] adegui, per quanto può, le sue azioni alla volontà [del Creatore], obbedendogli. Nel modo in cui egli ammira e celebra la sua grandezza. Nel modo in cui egli rivolga a lui la sua preghiera, per ottenere i beni necessari e rimuovere i mali che temiamo. Le preghiere sono, infatti, segni di speranza, ed invero la speranza è il riconoscimento della bontà e della potenza divine. (...) Da ciò consegue che non ci si debba valere del nome di Dio alla leggera ed invano; (...). Non si debba giurare, laddove non sia necessario; (...). Non si debba discutere in maniera indiscreta ed insolente della natura e del governo di Dio; infatti, da ciò non conseguirebbe altro se non che noi vogliamo soppesare Dio con la misura della nostra ragione. (...) Parimenti che l'uomo onori Dio non soltanto in segreto, ma apertamente e pubblicamente al cospetto degli uomini. (...). Infine, [si deve rendere grazie a Dio] nel modo in cui [l'uomo] osservi con il massimo [suo] sforzo le leggi naturali. Infatti, come oltraggiare il comando di Dio è la massima fra tutte le contumelie, così l'obbedienza [ai suoi comandi] è il più gradito fra tutti i sacrifici». Par. VIII: «E' chiaro che l'effetto di una tale religione naturale, considerata precisamente ed in rapporto all'attuale condizione degli uomini, viene limitato entro l'ambito di questa vita e non contribuisce in nessun modo ad acquistare la salute eterna. Infatti, la ragione umana, abbandonata a se stessa, ignora che la pravità, che si scorge nelle facoltà e nelle inclinazioni dell'uomo, provanga dalla colpa dell'uomo medesimo, rendendolo degno della collera divina e della morte eterna. All'[uomo] rimane celata, perciò, anche la necessità dell'intervento del Redentore, del suo ufficio e del suo merito, nonché delle promesse che Dio ha fatto agli uomini: che solo attraverso queste cose agli uomini provenga la salvezza eterna risulta certo soltanto dalle Sacre Scritture». Par. IX: «Siccome la religione è l'estremo e più saldo vincolo della società umana, bisogna illustrare un po' più dettagliatamente la sua utilità per la vita degli

uomini. A tale scopo bisogna considerare [tale utilità] sia riguardo alla stato di natura, sia riguardo allo stato civile. Infatti, se [nello stato] di libertà naturale, nel quale ciascuno conta soltanto sulle proprie forze, si rimuove il timore per la divinità, [l'uomo] sarebbe esposto a qualsivoglia debolezza, egli reputerebbe l'onestà, il pudore, la fedeltà come parole vuote, né sarebbe spinto a far del bene se non dal senso della propria debolezza (*imbecillitas*). Inoltre, se si mettesse da parte la religione, la stabilità interna degli Stati diverrebbe sempre più incerta. Il timore delle pene temporali, la fedeltà prestata ai superiori, (...), la gratitudine per l'aiuto accordato dal sommo potere per la difesa dalle miserie, proprie della condizione naturale, tutto ciò non sarebbe sufficiente a tenere a freno i cittadini, facendoli attenere al loro dovere (*officium*). E allora si potrebbe dire: chi non teme la morte, non teme la coercizione. Infatti, chi non teme Dio, deve temere soltanto la morte. Ma chi è in grado di disprezzare la morte, può permettersi tutto contro l'autorità. E a ciò non gli mancherebbe l'occasione. (...). Inoltre, nessuno eserciterebbe opere di misericordia e di amicizia, se non con la speranza di gloria o di profitto. Da ciò conseguirebbe ancora che nessuno – messe da parte le pene divine – potrebbe confidare nell'incrollabile fedeltà dell'altro; i singoli [uomini] vivrebbero costantemente nel timore e nel sospetto di venire ingannati ed offesi dagli altri. E così tanto i governanti, quanto i sudditi saranno poco inclini a compiere opere eccellentissime e gloriose. E dappertutto i sovrani, nel perseguire il loro interesse privato, opprimeranno i cittadini. Di contro, i cittadini, per timore dell'oppressione dei sovrani, cercheranno costantemente occasioni di rivolta. Ma anche tra loro [i cittadini] non sarebbero meno diffidenti e timorosi. E perfino i coniugi, alla minima occasione di reciproca discordia, dovrebbero sospettare che l'uno uccida l'altro avvelenandolo o in altro modo nascosto. (...) Siccome senza religione, non vi sarebbe coscienza (*conscientia*), non sarebbe facile scoprire delitti nascosti di tal genere. Infatti, i delitti, che erompono in indizi esteriori, si manifestano pubblicamente per lo più a causa dell'inquietudine della coscienza e del terrore. Da ciò risulta chiaro quanto sia importante per gli uomini precludere tutte le vie al diffondersi dell'ateismo».

SAMUEL PUFENDORF, *Elementorum Jurisprudentiae Universalis*, cit., liber II, observatio V, par. 17: «La prassi della religione naturale consiste in gran parte nell'esercizio del diritto di natura».

SAMUEL PUFENDORF, *Jus Feciale Divinum, sive de consensu et dissensu protestantium*, 1695, par. 52: «Così l'intero fondamento della religione cristiana riposa sull'articolo di fede di tre persone in una essenza divina. Minato questo, anch'essa crolla, e non rimane altro che un'accurata filosofia morale. Infatti, se in Dio non vi fosse più di una persona, allora non vi sarebbe nessun Salvatore, nessuna redenzione, nessuna fede e nessuna giustificazione».

SAMUEL PUFENDORF, *De Habitu Religionis Christianae ad vitam civilem*, 1687, par. 29: «Il regno di Dio non appare con gesti esteriori ; non si dirà neanche: vedi, esso è qui o lì, poiché, bada, il regno di Dio è dentro di voi».

SAMUEL PUFENDORF, *De Officio Hominis et Civis*, cit., liber II, caput I, par. I: «Il nostro prossimo compito è quello di analizzare i doveri, che l'uomo deve adempiere a seconda dei diversi stati che egli assume nella vita sociale. In genere, chiamiamo *stato* quella condizione nella quale gli uomini si concepiscono determinati ad intraprendere un certo genere di azioni. Ciò che viene generalmente accompagnato anche da particolari diritti». Par. II: «Lo stato degli uomini è o *naturale* o *avventizio*. Soltanto rischiarato dal lume della ragione, lo [stato] *naturale* può essere considerato in un *triplice* modo, o in rapporto a Dio Creatore, o in rapporto ai singoli uomini con se stessi, o in rapporto agli altri uomini». Par. III: «Considerato nel primo modo, lo stato naturale dell'uomo è quella condizione nella quale egli è posto dal Creatore, che volle che questi fosse nel frattempo un animale privilegiato in confronto agli altri. Da questo stato deriva che l'uomo debba riconoscere e venerare il suo Autore, ammirando le opere di questi, ed inoltre che egli debba condurre la sua vita in una maniera del tutto differente dai bruti. Perciò, a questo stato *viene contrapposta la vita e la condizione dei bruti*».

SAMUEL PUFENDORF, *De Jure Naturae et Gentium*, liber VII, caput III, par. VI: «Non è impossibile (...) che dall'imperio del padre di famiglia, avente sotto di sé una molteplicità di villaggi, poté emergere il sommo imperio civile. È pur vero che il potere paterno riguarda propriamente l'educazione dei figli, così come il potere del padrone concerne gli affari domestici, e che la moltitudine dei figli o dei servi non muta, di per se stessa, la natura di questi due poteri. Con tutto ciò, non vi è tuttavia alcuno iato (*hiatus*) tra il potere dei padri di famiglia e quello dei sovrani, tanto che non si possa passare dal primo al secondo, senza che Iddio crei una nuova forma di sovranità».

SAMUEL PUFENDORF, *De Jure Naturae et Gentium*, liber I, caput I, par. XII : «Gli enti morali che vengono concepiti ad analogia delle sostanze si chiamano *persone* morali, le quali sono uomini singoli, oppure uniti in un sistema da un vincolo morale, considerati insieme alla (...) funzione che essi esercitano nella vita comune. Le persone morali sono, quindi, o semplici o composte. (...)». Par. XIII: «La persona morale *composta* si costituisce quando più uomini si riuniscono fra loro, in modo tale che in virtù di questa unione, le cose che questi vogliono o fanno siano considerate come una volontà unica ed un'unica azione, e non più come una pluralità di volontà e di azioni. Il che accade quando i singoli assoggettano la loro volontà alla volontà di un solo uomo o di un'assemblea (...)». Par. XIV: «Sulla natura delle persone morali semplici osserveremo poi (...) questo: (...) che ad uno stesso uomo possano inerire più persone morali, purché i compiti che si accompagnano a quelle persone possano essere svolti contemporaneamente da quello stesso uomo. Infatti, come nell'ordine

delle cose naturali, lo stesso uomo non può essere insieme marito e moglie, figlio e figlia, e nell'ordine delle cose morali, padrone e servo, giudice e criminale, accusatore e testimone, così nulla osta, ad esempio, che il medesimo uomo possa essere contemporaneamente a casa padre di famiglia, nella curia senatore, in tribunale avvocato, e a corte consigliere. Ciò perché questi singoli compiti non richiedono l'intero uomo, ma possono essere svolti comodamente in tempi diversi».

SAMUEL PUFENDORF, *De Jure Naturae et Gentium*, liber III, caput IV, par. VI: «Anche le leggi civili, che non contrastino con il diritto naturale, influenzano la coscienza».

SAMUEL PUFENDORF, *De Officio Hominis et Civis*, cit., liber II, caput VIII, par. I: «Tra i doveri verso gli altri, che sono da adempiere con riguardo alla comune vita in società, vi è in terzo luogo: ognuno deve promuovere il vantaggio dell'altro, nella misura in cui possa [farlo] senza proprio pregiudizio. Infatti, dato che per natura vi è una parentela universale tra gli uomini, sarebbe troppo poco non ledere o disprezzare gli altri. Al contrario, si deve far avere tutto agli altri ed accordare tutto a se stessi a condizione di reciprocità; della qual cosa si nutre la mutua benevolenza tra gli uomini. Ma noi siamo utili agli altri o mediatamente o immediatamente (...)». Par. II: «Promuove in maniera mediata il vantaggio dell'altro colui, che coltivi convenientemente lo spirito ed il corpo, per essere in grado di agire in modo vantaggioso, oppure colui, che grazia alla sua capacità spirituale escogiti cose, che rendano più semplice e gradevole la vita umana. (...)».

SAMUEL PUFENDORF, *De Jure Naturae et Gentium*, liber II, caput III, par. XI: «Ogni (...) ordinamento giuridico civile presuppone ed include le principali massime della legge naturale, nelle quali è racchiusa la salvezza del genere umano».

SAMUEL PUFENDORF, *De Officio Hominis et Civis*, cit., liber I, caput III, par. X: «Benché l'utilità dei comandi [giusnaturalistici] sia evidente, è tuttavia necessario presupposto della validità di essi, in quanto leggi, che vi sia Dio, il quale guidi tutte le cose con la sua provvidenza, ed abbia imposto all'uomo l'obbligazione di osservare i dettami della ragione come [se fossero] leggi, da questo stesso promulgate in forza dell'innata luce dell'intelletto. In caso contrario, tali precetti [giusnaturalistici] potrebbero essere sì osservati per la loro utilità, così come accade con ciò che è stato prescritto dai medici per il ristabilimento della salute, ma non avrebbero affatto l'efficacia di legge. Tant'è vero che una legge presuppone un superiore, il quale si sia attivamente assunto la guida degli altri».

SAMUEL PUFENDORF, *De Officio Hominis et Civis*, cit., liber I, caput VI, par. II: «Tra i doveri assoluti o doveri di ciascuno verso ogni altro il più importante è il seguente dovere: nessuno deve arrecare danno all'altro. Questo è il più ampio fra tutti i doveri, che riguardano tutti gli uomini, in quanto tali. Ma esso è anche il più facile da adempiere, siccome consiste in una semplice omissione di un'azione. Tuttavia,

devono essere temperate le passioni, che di talvolta si oppongono alla ragione. Ma esso è anche il dovere di gran lunga più importante, poiché senza di questo la vita sociale degli uomini non potrebbe in nessun modo esistere». Par. III: «Ma per mezzo di questo dovere non viene tutelato soltanto ciò che è dato all'uomo per natura, come la vita, il corpo, la salute, la libertà, così come l'onore e l'eternità, ma anche ciò che questi ha acquisito in virtù di un qualche istituto o convenzione umana».

SAMUEL PUFENDORF, *De Officio Hominis et Civis*, cit., liber I, caput VIII, par. I: «Tra i doveri di tutti verso tutti, che sono da adempiere con riguardo alla vita comune in società, si pone in terzo luogo il seguente: ognuno deve promuovere il vantaggio dell'altro, nella misura in cui lo possa [fare] senza proprio pregiudizio. Infatti, siccome vi è una parentela (*cognatio*) fra tutti gli uomini per natura, sarebbe troppo poco non ledere o non disprezzare gli altri. Ma piuttosto si deve far avere tutto agli altri o concedere tutto [a condizione di] reciprocità; cosa, questa, dalla quale viene alimentata la mutua benevolenza fra gli uomini. Ma noi siamo di giovamento agli altri o DIRETTAMENTE o INDIRETTAMENTE ed anche senza nostro svantaggio o sacrificio». Par. II: «Promuove in maniera indiretta il vantaggio (*commoda*) degli altri colui che coltivi convenientemente la propria anima ed il proprio corpo, per divenire in grado di agire in maniera [per gli altri] proficua, o che con il suo ingegno inventi cose, che rendano la vita umana più semplice e gradevole. Perciò, peccano contro questo dovere coloro che non imparino alcun onesto mestiere».

SAMUEL PUFENDORF, *De Jure Naturae et Gentium*, liber III, caput IV, par. VI: «Anche le leggi civili, che non contrastino con il diritto naturale, influenzano la coscienza. (...) Del resto, il dato primario dell'obbligazione naturale è vincolare la coscienza dell'uomo, tuttavia questa stessa efficacia viene comunicata anche all'obbligazione civile, giacché questa tratta un oggetto che non contrasta con la prima [*scil.* con l'obbligazione naturale]».

SAMUEL PUFENDORF, *De Jure Naturae et Gentium*, liber II, caput III, par. XXIV: «Le leggi civili non sono precetti ipotetici di diritto naturale, ma prendono a prestito dal precetto ipotetico la [loro] forza obbligatoria (*vis obligandi*) nel foro divino».

SAMUEL PUFENDORF, *De Jure Naturae et Gentium*, liber II, caput III, par. XI: «Tutti i (...) diritti civili presuppongono o includono per lo meno i principi fondamentali (*praecipua capita*) della legge naturale, nei quali sia contenuta la salvezza (*salus*) del genere umano».

SAMUEL PUFENDORF, *De Jure Naturae et Gentium*, cit., liber II, caput I, par. V: «La dignità e la superiorità della natura dell'uomo, per cui questi eccelle su tutti gli altri esseri animati, richiedeva che le sue azioni fossero compiute secondo una precisa regola, senza la quale non si può concepire ordine, decoro o bellezza».

SAMUEL PUFENDORF, *De Jure Naturae et Gentium*, cit., liber II, caput IV, par. I: «L'uomo che desidera adempiere le leggi della socialità, alle quali è stato destinato dal suo Creatore, dovrà giustamente collocare la primo posto il lavoro su se stesso, e tanto più adempirà i suoi doveri verso gli altri, quanto più si sarà impegnato per il proprio perfezionamento. Mentre da chi è pigro ed inutile per se stesso gli altri non potranno aspettarsi alcun beneficio».

SAMUEL PUFENDORF, *Dissertatio de statu hominum naturali*, in ID., *Dissertationes Academicae Selectiores*, cit., par. XIII: «L'eguaglianza consiste nel fatto (...) che qualsiasi uomo, che sia posto nello stato naturale, ha in sé un eguale diritto ed un eguale potere di conservare se stesso (*par jus ac par potestas ad se conservandum*) e di dirigere le sue azioni in base al proprio arbitrio, venendo illuminato dalla sana ragione».

SAMUEL PUFENDORF, *Dissertatio de statu hominum naturali*, in ID., *Dissertationes Academicae Selectiores*, cit., par. XIII: «L'eguaglianza risiede in quell'obbligazione [della socialità], che vincola [tutti] gli uomini ad osservare vicendevolmente la legge naturale».

SAMUEL PUFENDORF, *De Habitu Religionis Christianae ad vitam civilem*, cit., par. 32: «In generale (...) tutti i cristiani sono chiamati sacerdoti dinanzi a Dio».

SAMUEL PUFENDORF, *De Jure Naturae et Gentium*, cit., liber II, caput V, par. I: «L'obbligazione ad esercitare vicendevolmente le leggi naturali ed i doveri di pace è mutua, e vincola tutti gli uomini in egual modo».

SAMUEL PUFENDORF, *De Jure Naturae et Gentium*, cit., liber I, caput III, par. II: «Bisogna tuttavia osservare riguardo alla prima facoltà dell'intelletto che esso è del novero di quelle facoltà che si dicono *naturali*. Perciò, non dipende da noi apprendere le cose in maniera diversa da come le loro immagini si presentano all'intelletto. Né la volontà potrebbe impedire all'intelletto di appagarsi di una proposizione, che gli si presenti chiara e distinta».

SAMUEL PUFENDORF, *De Jure Naturae et Gentium*, cit., liber II, caput III, par. XVI: «In nessun modo l'amor proprio e la socialità si debbono reciprocamente opporre, ma piuttosto queste inclinazioni si debbono temperare, affinché [la socialità] non venga turbata o sovvertita dall'[amor proprio]».

SAMUEL PUFENDORF, *Spicilegium iuris naturae*, in ID., *Eris Scandica*, cit., p. 268: «Nessun uomo può osservare le idee innate».

SAMUEL PUFENDORF, *Commentatio*, in ID., *Eris Scandica*, cit., p. 354: «Non appena i bambini acquistano l'uso della ragione, essi hanno la capacità di conoscere la legge

naturale, ma prima dell'uso della ragione non vi sono proposizioni attuali e distinte della legge di natura».

SAMUEL PUFENDORF, *Specimen Controversiarum*, in ID., *Eris Scandica*, cit., CAPUT V, PAR. XXIV, pp. 251-252: «[Se chiedi a Valentin Veltheim] perché Dio formò in tal modo la natura dell'uomo, allora a partire dal lume della ragione non rimane altra risposta che ciò così piacque al Creatore ottimo e sapientissimo».

SAMUEL PUFENDORF, *De Officio Hominis et Civis*, cit., liber II, caput I, par. I: «Il nostro prossimo compito è quello di analizzare i doveri, che l'uomo deve adempiere a seconda dei diversi stati nei quali si osserva che egli trascorra una vita sociale. In genere, chiamiamo *stato* quella condizione nella quale gli uomini si concepiscono formati ad intraprendere un certo genere di azioni. Ciò che viene generalmente accompagnato anche da particolari diritti». Par. II: «Lo stato degli uomini o è *naturale* o è *avventizio*. Soltanto rischiarato dal lume della ragione lo [stato] *naturale* può essere considerato in un *triplice* modo, o in rapporto a Dio Creatore, o in rapporto dei singoli uomini verso se stessi, o in rapporto agli altri uomini». Par. III: «Considerato nel primo modo, lo stato naturale dell'uomo è quella condizione nella quale egli è posto dal Creatore, che volle che questi fosse nel frattempo un animale straordinario/privilegiato in confronto degli altri. Da questo stato deriva che l'uomo debba riconoscere e venerare il suo autore, ammirando le opere di questi, ed inoltre che egli debba condurre la sua vita in una maniera del tutto differente dai bruti. Perciò, a questo stato *viene contrapposta la vita e la condizione dei bruti*.